



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FERRARA	ETTORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRASCA	FERDINANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CIANCIULLI	TERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1848/2017
depositato il 11/12/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK060501702/2017 IVA-ALTRO 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
CENTRO DIRREZIONALE COLLINA LIGUORI 83100 AVELLINO

proposto dai ricorrenti:
I.M.C. MANIFATTURE SRL
VIA FONTANA ANGELICA, N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentato da:
PETRUCCELLI ANNA
TRAVERSA I MICHELANGELO, N. 5 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO BN

rappresentante difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

PETRUCCELLI ANNA
QUALE SOCIO I.M.C. MANIFATTURE SRL
TRAVERSA I MICHELANGELO 5 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO BN

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1848/2017

UDIENZA DEL

22/02/2018 ore 09:00

N°

473/2018

PRONUNCIATA IL:

22/02/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17/05/2018

Il Segretario

Antonio Imbriano

L'agenzia, con l'avviso di accertamento per IVA 2012, esclude l'ammissibilità di costo per sponsorizzazione con società sportiva dilettantistica locale, asserendo che il costo di € 20 mila è non congruo rispetto all'utilità di immagine e aumento di vendite ricavabile dall'esposizione di striscione pubblicitario durante le partite, e, quindi, da ritenersi non inerente all'attività. A causa della detta mancata ammissione del citato costo, l'Ufficio determina ed accerta maggiore IRAP e maggiore IRE S.

La ricorrente, in qualità di socia e liquidatore della estinta IMC srl) impugna avviso di accertamento deducendo: 1) inesistenza della notifica dell'avviso poiché inviato in notifica alla società ormai estinta ed all'ex liquidatore della stessa; 2) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, stante l'inidoneità, all'uopo, di delega in bianco da parte di direttore dell'Ufficio; 3) nullità dell'avviso per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; 4) difetto di motivazione, atteso che l'Ufficio esclude la detraibilità del costo per sponsorizzazione sulla scorta di sue opinioni soggettive relativamente alla assunta inutilità concreta della sponsorizzazione, e qualificando detto costo come non inerente senza addurre un reale motivo o il riferimento a norma che tanto stabilisca; 5) violazione del disposto dell'art. 108 co. 2 TUIR, che stabilisce che le spese di pubblicità sono inerenti fino ad € 200 mila, e dell'art. 90, co. 8, l. 289/2002 che dispone una presunzione assoluta di inerenza in ragione della natura del destinatario della sponsorizzazione società dilettantistica sportiva (cass. 8981/17); 6) infondatezza dell'assunto di non inerenza, in quanto basato solo sull'esposizione di una mera opinione soggettiva dell'Ufficio circa l'inidoneità del mezzo pubblicitario ad apportare aumento di ricavi.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha impugnato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

L'Agenzia ha dedotto che l'eccezione di nullità per mancanza di firma del direttore dell'Ufficio è infondata, atteso che l'accertamento risulta firmato da soggetto delegato dal Direttore, e a riprova ha prodotto copia della delega n. 5/2017 rilasciata dal Direttore. L'Agenzia ha contestato tutte le altre doglianze della ricorrente, rappresentando dettagliatamente i motivi di infondatezza assunti. Il ricorso può trovare accoglimento.

In merito all'eccezione di parte ricorrente di nullità dell'atto impugnato in quanto non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio e non risultando potere e legittimazione in capo al diverso soggetto che ha firmato l'atto, deve rilevarsi che esso atto reca sottoscrizione indicata quale de " Il Capo Team Dott.ssa Assunta Coppola .. su delega del Direttore Provinciale .. "

Ove la persona fisica agisca nella asserita qualità di legale rappresentante di persona giuridica e la controparte neghi e contesti l'esistenza di detta qualità in capo ad essa persona fisica, è dovere del soggetto che afferma dare dimostrazione della sua legittimazione e dell'esistenza, in capo a sé, della qualità e poteri che afferma.

Deve rilevarsi che, però, nel caso di specie tale prova - a fronte della espressa negazione del ricorrente - non risulta offerta.

Invero, l'Ufficio, con la sua memoria difensiva deduce che " l'avviso di accertamento è stato

debitamente sottoscritto da dirigente, il capo Team Controlli Dr.ssa Assunta Coppola, su delega del Direttore Provinciale ... come da ods 5/2017, che si allega agli atti di causa

Epperò, l' esame della copia del detto ordine di servizio prodotta dall' Agenzia conduce a doversi rilevare che da detto documento non rinviene affatto prova del conferimento, da parte del Direttore dell' Ufficio, di delega alla Dott.ssa Assunta Coppola, il cui nominativo non compare in alcuna parte della citata copia dell' ordine di servizio n. 5/2017

In definitiva, l' Agenzia, pur essendo onerata a fronte delle espresse negazione e contestazione formulate dalla parte ricorrente, non ha dato prova alcuna della sussistenza di valida delega del Direttore dell' Ufficio al soggetto che ha sottoscritto l' avviso di accertamento de quo.

Neppure dall' Agenzia è stata data prova dell' esistenza, in capo al soggetto sottoscrittore l' atto impugnato, della qualità di appartenente alla carriera direttiva. Tale appartenenza alla carriera direttiva del delegato dal Capo dell' Ufficio è presupposto essenziale previsto dall' art. 42, Dpr 600/2973 perché detta delega possa essere validamente conferita, e, pertanto, l' onere di dare prova della sussistenza di tale presupposto cade in capo al soggetto che afferma la circostanza di conferimento di valida delega (nel caso di specie, quindi, l' Ufficio).

L' accoglimento dell' eccezione preliminare è assorbente delle altre questioni addotte dalla parte ricorrente.

La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza, pertanto, nel caso di specie l' Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle competenze e spese di lite, quantificate in € 700,00 per competenze ed in € 120,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso. Condanna l' Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, quantificate in € 700,00 per diritti ed onorari ed in € 120,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Avellino, il 22 febbraio 2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



MA